



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**ERLICHER DINO**, Presidente  
**CUCCARO MICHELE**, Relatore  
**DEMOZZI ANDREA**, Giudice

in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 286/2023 depositato il 29/11/2023

**proposto da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1  
Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T2AIRSL00002-2023 RW 2013

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 286/2023 Ricorrente\_1 impugnava l'atto di irrogazione sanzioni riportato in epigrafe.

A sostegno della sua pretesa evidenziava come la tesi dell'Ufficio - secondo cui egli avrebbe omesso di indicare nell'apposito quadro RW redditi prodotti all'estero nell'anno 2013 – fosse errata, giacché:

- 1) la polizza di cui è causa emessa da Società\_1 con sede in Luogo\_1 era stata sottoscritta e gestita, su mandato fiduciario, da "Società\_2 S.p.A.", fiscalmente residente in Italia;
- 2) un riscatto per l'anno 2013 era stato versato sul conto corrente della fiduciaria Soc\_2 ed a lui riversato;
- 3) non ricorrevano i presupposti per un raddoppio dei termini d'accertamento;
- 4) l'imposta sostitutiva sui redditi da capitale era stata correttamente pagata dalla fiduciaria Soc\_2 spa;
- 5) la sanzione irrogata era illegittima per mancanza dell'elemento soggettivo.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Agenzia delle entrate evidenziava come la polizza in questione andasse qualificata come di investimento anziché di assicurazione, altro non essendo che uno schermo attraverso il quale la contribuente deteneva in Luogo\_2 attività finanziarie non dichiarate, con la conseguenza la contribuente avrebbe dovuto dichiarare le attività finanziarie sottostanti il contratto FinterLife e localizzate nel Paese ove è depositato il portafoglio titoli/gestione patrimoniale; sottolineava come il raddoppio dei termini di accertamento fosse pienamente legittimo ai sensi dell'art 12 co 2-bis DL 78/2009 stante il mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo; negava che la società fiduciaria avesse correttamente versato l'imposta sostitutiva, dal momento che, avendo la polizza natura finanziaria e non assicurativa, essa avrebbe dovuto essere versata nella misura del 20% e non del 12,50%.

Come memoria illustrativa depositata in vista dell'odierna udienza, la ricorrente confutava le difese dell'Agenzia, sottolineando, in particolare, come fosse indifferentemente esonerato dalla compilazione del quadro RW il contribuente che detiene all'estero, per il tramite di una fiduciaria fiscalmente residente in Italia, una gestione patrimoniale oppure una polizza assicurativa.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

L'Ufficio sostiene che il ricorrente sarebbe stato tenuto ad indicare nel quadro RW i redditi prodotti all'estero, non costituendo la polizza Numero\_1 emessa da Società\_1 con sede in Luogo\_1 uno strumento assicurativo, bensì finanziario.

Tale eccezione non coglie nel segno.

L'art. 4 comma 3, del d.l. 167/1990 in vigore in vigore fino al 3/9/2013 dispone che "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi".

L'art. 4 comma 3, del d.l. 167/1990 in vigore dal 4/9/2013 dispone, a sua volta, che "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi

attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Appare chiaro, quindi, come – in presenza, come nella specie, di una fiduciaria fiscalmente residente in Italia - la pretesa natura finanziaria anziché assicurativa della polizza, non faccia sorgere in capo al contribuente alcun obbligo di compilazione del quadro RW, trovando applicazione, in forza di entrambe le norme appena richiamate, l'esonero dall'obbligo dichiarativo.

Né a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che la clausola n. 2 del contratto stipulato dalla ricorrente con la fiduciaria che fa “salve le diverse istruzioni scritte del fiduciante” con riguardo all’incasso di utili, dividendi, interessi e premi, rimborsi di capitale, ecc. renderebbe evidente che non vi sarebbe obbligo della cd. canalizzazione informata dei flussi finanziari e dei redditi, visto e considerato che è la stessa Agenzia delle Entrate a sostenere nelle risoluzioni n. 15/E del 18/02/2011 e n. 41/E del 31/10/2012 che l'esonero “discende direttamente dall'incarico di riscossione dei proventi conferito all'intermediario”.

Ciò in quanto, come afferma la prima delle due risoluzioni richiamate, “L’obbligatorio intervento di un intermediario residente, tanto nella fase di costituzione del rapporto assicurativo quanto in quella di chiusura, indipendentemente dal soggetto che lo nomina (contribuente o compagnia di assicurazione) mette ... l’Amministrazione finanziaria in condizione di espletare i propri accertamenti, potendosi rivolgere ad un soggetto tenuto, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, agli obblighi di comunicazione dei flussi relativi all’operazione finanziaria in questione”.

Si impone, in definitiva, l’annullamento dell’atto d’irrogazione sanzioni impugnato.

Nonostante l’esito della vertenza appare equo, in ragione della difficoltà delle questioni trattate, disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

#### **P.Q.M.**

La Corte Tributaria di I grado di Trento, in accoglimento del ricorso, annulla l’atto d’irrogazione sanzioni impugnato.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.